



VERBALE DIRETTIVO N° 2 del 10-10-2022

L'anno duemilaventidue il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 19.00 si è tenuta, in prima convocazione presso la sede sociale, l'adunanza del direttivo dell'associazione ASC per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica del punto c) dell'articolo n.7 dello Statuto
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i sig: Silvidii Stefania , Marramiero Franco, Marramiero Benito

Assume la presidenza la Sig.ra Silvidii Stefania che, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Marramiero Franco che accetta l'incarico.


Successivamente il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno, passando alla trattazione del primo punto.


Il Presidente comunica la necessità di convocare l'Assemblea per modificare il punto c) dell'articolo n.7 dello Statuto sociale, e che tale modifica risponde ai sensi del D.lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore .

Procede a questo punto alla lettura al punto c) dell'articolo 7 :

- c) Sono simpatizzanti juniores gli aderenti all'Associazione minori di anni 18.I soci juniores partecipano alle attività dell'Associazione, qualora minorenni, attraverso coloro che legalmente li rappresentano.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 21.00, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


(il Presidente)


(il Segretario)



Arte Suoni e Colori

Statuto dell'Associazione Arte Suoni e Colori- Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI

Art. 1)

E' costituita un'associazione denominata "Arte Suoni e Colori – Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Arte Suoni e Colori ODV ETS" ovvero ed ancora in forma abbreviata "ASC – ODV ETS". L'Associazione intende regolarsi, come in effetti si regola, in armonia con i principi e la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 nonché alla vigente normativa regionale di settore.

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2)

L'Associazione ha sede in Villa Oliveti Rosciano(Pe), in Via Cadorna. Con delibera dell'Assemblea può essere variata la sede legale e con delibera dell'Organo di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Art.3)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione persegue le attività di interesse generale previste all'art. 5 D. Lgs 117/2017 lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;





Con l'esecuzione delle predette attività di interesse generale l'associazione intende in particolare tutelare e valorizzare la cultura nel settore dell'arte, anche incoraggiando e sviluppando l'attività e la formazione di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività o approfondimenti culturali, artistico- musicali e del tempo libero. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Al fine di raggiungere tale scopo, l'Associazione svolge:

- a) L'organizzazione di corsi di formazione finalizzati alla promozione della cultura nel settore artistico;
- b) L'organizzazione di corsi di formazione in materia di tecniche pittoriche, di metodi musicali, del canto, della danza, in materia di cultura teatrale ed ogni altra attività connessa con le discipline artistiche e culturali.
- c) L'organizzazione di spettacoli.
- d) Attività ricreative-culturali in sede.
- e) L'organizzazione di corsi di aggiornamento,

oltre che tutte le attività di interesse generale sopra specificate.

Quanto sopra promuovendo e sviluppando, anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi, qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso culturale in generale (musicale e artistico).

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti alla documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti pittoriche e musicali, quanto sopra, anche, in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri Paesi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato, spontanea e gratuita, dei propri associati.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Art.4)

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art.5) La legale rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Art.6) L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in un apposito inventario depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Art.7) Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della



deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

- a) I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, artisti, apprendisti e simpatizzanti juniores.
- b) Sono soci fondatori quelli che aderiscono all'Associazione entro 180 giorni dalla sua costituzione.
- c) Sono simpatizzanti juniores gli aderenti all'Associazione minori di anni 18. I soci juniores partecipano alle attività dell'Associazione, qualora minorenni, attraverso coloro che legalmente li rappresentano.
- d) Tutti i soci hanno diritto 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto; 3) ad accedere alle cariche associative; 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese; 5) ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.
- e) Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, hanno il dovere: 1) di osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 2) di mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione; 3) di versare la quota associativa; 4) di cooperare con la loro opera a favore della associazione in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito.
- f) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art.8) L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno e può essere convocata in seduta straordinaria, a richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei soci. Deve essere convocata in seduta ordinaria allorché vi sia la necessità di rinnovare le cariche dell'associazione entro giorni 30 dalla cessazione delle stesse. La convocazione dell'assemblea viene fatta dal Presidente mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e contestuale comunicazione a mezzo lettera o mail o messaggio telematico. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta munita di fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei due terzi dei soci presenti e con la presenza fisica di almeno tre quarti dei soci, con arrotondamento per eccesso.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte, di volta in volta, da un socio nominato dal Presidente.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 bis) Gli Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea dei soci,
- 2) il consiglio direttivo – organo di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) organo di controllo (eventuale)

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.9) L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.10) Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia in giudizio sia nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione;
- d) aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari.

Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.



Art.11) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto di un minimo di tre ad un massimo di cinque soci:

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. I suoi compiti sono:

- a) Eleggere il Presidente,
- b) Determinare eventualmente la quota associativa annuale
- c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- d) deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- e) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- g) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale
- h) Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari approva i programmi di attività dell'Associazione;
- i) può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- j) eleggere tra i suoi membri un Responsabile tecnico ed un Amministratore;
- k) determinare le quote per le varie categorie dei soci;

Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i di esso membri potranno essere rieletti. Una volta cessato resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina del nuovo Consiglio. Qualora nel corso del mandato venga meno, per dimissioni o altra causa, un membro del Consiglio Direttivo, viene integrato il primo dei non eletti della tornata precedente o, in difetto, viene senza ritardo convocata l'Assemblea per sostituirlo con altro membro che resterà in carica fino e non oltre la cessazione del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all'anno.

È convocato mediante affissione di avviso sulla bacheca della sede sociale cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contestuale lettera o email o messaggio telematico contenente l'ordine del giorno.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art.12) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.13) Gli Esercizi dell'Associazione hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine dei quali sarà redatto un bilancio d'esercizio consuntivo ed uno preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio reca in sé l'indicazione dei beni, contributi o lasciti ricevuti e delle modalità con le quali viene approvato. Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli.



Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati a proprie spese.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.14) Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di Organizzazioni di Volontariato ed Enti del Terzo Settore ed in particolare di quelle di cui al D. Lgs. 117/2017;

Art. 15) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.


Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 16) I Libri Sociali. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 D. Lgs. 117/2017, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1 della medesima normativa, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.


(il Presidente)


(il Vice Presidente)

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **14 OTT. 2022** al
n. **2570** serie **3**

Versati Euro.....
(**Atto ESSENCE**)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Operatore Informatico

Carillo Confe

Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano